



IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, nello specifico, l'art. 2, punto 2;

VISTO il D.M. 47 del 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica" e successive modifiche;

VISTO il "Regolamento sul funzionamento dei Gruppi di Riesame", le cui modifiche sono state apportate con D. R. n. 2219 del 12 gennaio 2021 ed infine con il D.R. n.113/2023 del 13 giugno 23;

VISTO il "Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti" approvato ed emanato con Decreto Rettorale del 15 novembre 2023 n. 296/2023;

VISTA la delibera del Senato accademico del 30 gennaio 2024, con la quale è approvato il nuovo "Regolamento su composizione e funzionamento dei Gruppi di Riesame";

DECRETA

Art. 1) E' emanato il "Regolamento su composizione e funzionamento dei Gruppi di Riesame", allegato al presente decreto.

Contestualmente, il "Regolamento sul funzionamento dei Gruppi di Riesame" emanato con decreto rettorale D. R. n. 2219 del 12 gennaio 2021 e successive modifiche, è da intendersi abrogato.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 12 febbraio 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



CUNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI RIESAME

Sommario

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI RIESAME	3
ART. 3) INDIZIONE DELLE ELEZIONI	3
ART. 4) ELEZIONE DELLA COMPONENTE DOCENTI E STUDENTI	3
ART. 5) PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE	3
ART. 6) MODALITÀ DI VOTO	3
ART. 7) ESITO DELLE ELEZIONI	3
ART. 8) COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI RIESAME	4
ART. 9) CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA	4
ART. 10) ELEZIONI SUPPLETIVE	4
ART. 11) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE	4
ART. 12) DURATA DELLA CARICA	5
ART. 13) ENTRATA IN VIGORE	5
ART. 14) NORME TRANSITORIE	5

REGOLAMENTO SU COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI RIESAME

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la composizione e il funzionamento dei Gruppi di Riesame nel rispetto della normativa vigente e delle Linee Guida ANVUR.

Art. 2) Composizione dei Gruppi di Riesame

I Gruppi di Riesame di ogni Corso di Studio sono composti da almeno due docenti e uno studente ad esso afferenti.

I docenti possono essere individuati unicamente fra i ruoli di: Professore ordinario, Professore straordinario, Professore associato, ricercatore a tempo indeterminato e a contratto, mentre gli studenti rappresentano i CdS attivati dall'Ateneo in ragione di un'unità per ciascuno di essi.

Art. 3) Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette con Decreto rettorale pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo almeno 30 giorni prima delle operazioni di voto.

Tale Decreto fissa anche i termini della presentazione delle candidature degli studenti e dell'esercizio del diritto di voto.

Art. 4) Elezione della componente docenti e studenti

L'elezione dei docenti dei Gruppi di Riesame è effettuata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CdS. Gli studenti eleggono il candidato afferente al proprio Corso di studi secondo le modalità espone nel successivo art. 6.

Art. 5) Pubblicità delle candidature

La candidatura degli studenti è libera e aperta, su base volontaria, a tutti gli iscritti dell'Ateneo in corso e al primo anno fuori corso. L'Università predispone sulla piattaforma un apposito spazio dedicato alla presentazione delle candidature da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni dei Gruppi di Riesame. Per incentivare la partecipazione degli studenti alle operazioni di voto, l'Unicusano può aprire un forum di discussione secondo tempi e modalità che sono comunicati all'interno dell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo e della piattaforma.

Art. 6) Modalità di voto

Le espressioni di voto sono manifestate dagli studenti all'interno di una sezione della piattaforma informatica Unicusano alla quale gli aventi diritto al voto potranno accedere unicamente tramite password personale. L'Unicusano garantisce che il sistema informatico permetterà ad ogni votante un'unica manifestazione di voto.

Art. 7) Esito delle elezioni

Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più giovane. La componente studentesca dei Gruppi di Riesame non può far parte della Commissione Paritetica.

Art. 8) Costituzione dei Gruppi di Riesame

Con Decreto del Rettore, si provvede alla nomina dei Gruppi di Riesame e viene fissata entro 30 giorni la prima riunione di ogni Gruppo di Riesame per il relativo insediamento.

Art. 9) Cause di cessazione dalla carica

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di studente membro dei Gruppi di Riesame:

- dimissioni dalla carica;
- trasferimento ad altro Ateneo;
- rinuncia agli studi;
- l'essere iscritti al Corso di Laurea o Corso di Laurea magistrale oltre il primo anno fuori corso;
- sopravvenuta irregolarità della posizione amministrativa;
- conseguimento del titolo di laurea.

Lo studente cessato dalla carica è sostituito dal primo dei non eletti. In caso di impossibilità della sostituzione, il Rettore indice un'elezione suppletiva.

Costituiscono causa di cessazione automatica dalla carica di docente membro dei Gruppi di Riesame:

- dimissioni dalla carica;
- cessazione dello status di docente incardinato presso l'Unicusano.

Viene, dunque, convocato il Consiglio di Dipartimento interessato che procederà alla individuazione del nuovo membro.

Art. 10) Elezioni suppletive

Le elezioni suppletive seguono le stesse procedure e tempistiche di quelle ordinarie. I membri nominati attraverso elezioni suppletive cessano dalla carica alla scadenza naturale dei Gruppi di Riesame.

In caso di urgenza, i termini per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni suppletive possono essere derogati al fine di garantire una tempestiva ricomposizione dei Gruppi di Riesame.

I componenti dei gruppi cessati per le cause di cui al precedente art. 9, rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi membri.

Art. 11) Composizione e funzionamento della Commissione elettorale

La Commissione elettorale nominata con Decreto rettorale, è così composta:

- segretario di dipartimento o un suo delegato;
- docente dell'Ateneo che non ha presentato la propria candidatura;
- responsabile di una segreteria studenti.

La commissione elettorale dirige e controlla le operazioni elettorali e ne garantisce la regolarità. Si riunisce nei 5 giorni successivi rispetto alla scadenza del termine per presentare le candidature per:

- eleggere al proprio interno un presidente;
- verificare la conformità delle candidature al presente Regolamento;
- decidere su eventuali reclami.

Di ogni seduta la Commissione elettorale deve redigere apposito verbale.

Art. 12) Durata della carica

I Gruppi di Riesame restano in carica per tre anni a partire dal decreto rettorale di nomina, salvo il venir meno dei requisiti richiesti.

Art. 13) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

I rappresentanti nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al termine del loro incarico.

Art. 14) Norme transitorie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.